




Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



2/2024

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI</p> <p><i>RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS</i></p> <p><i>CORPORATE CRIMINAL LIABILITY</i></p>	<p>Interesse, vantaggio e un'aporia apparente 1</p> <p><i>Interés, ventaja y una aparente aporía</i></p> <p><i>Interest, Benefit and an Apparent Aporia</i></p> <p>Francesco Mucciarelli</p>
<p>DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p><i>DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</i></p> <p><i>CRIMES AGAINST THE PUBLIC ADMINISTRATION</i></p>	<p>Sui possibili significati del nuovo art. 314-bis c.p. 21</p> <p><i>Sobre los posibles significados del nuevo artículo 314-bis del código penal italiano</i></p> <p><i>On the Possible Meanings of the New Article 314-bis of the Italian Penal Code</i></p> <p>Sergio Seminara</p> <p>False informazioni per ottenere il reddito di cittadinanza o l'assegno d'inclusione, nel groviglio della disciplina sulle indebite percezioni 32</p> <p><i>Información falsa para obtener la renta de ciudadanía o el cheque de inclusión</i></p> <p><i>False Information to Obtain Citizenship Income or Inclusion Allowance</i></p> <p>Ignazio Giacona</p>
<p>BENI CULTURALI E TUTELA PENALE</p> <p><i>PATRIMONIO CULTURAL Y PROTECCIÓN PENAL</i></p> <p><i>CULTURAL HERITAGE AND CRIMINAL PROTECTION</i></p>	<p>La Corte EDU sulla confisca obbligatoria di beni culturali illecitamente esportati: la vicenda dell'Atleta vittorioso' 45</p> <p><i>La Corte EDH sobre la confiscación obligatoria de bienes culturales exportados ilegalmente: el caso del 'Atleta victorioso'</i></p> <p><i>The ECtHR on Mandatory Confiscation of Unlawfully Exported Cultural Property: The 'Getty Bronze' Case</i></p> <p>Arianna Visconti</p> <p>La vittima nei reati contro il patrimonio culturale: un'ermeneutica guidata dalla giustizia riparativa 66</p> <p><i>La víctima en los delitos contra el patrimonio cultural: una hermenéutica guiada por la justicia reparadora</i></p> <p><i>The Victim in Crimes Against Cultural Heritage: An Interpretation Guided by Restorative Justice</i></p> <p>Andrea Perruccio</p>

NOTE A SENTENZA	Mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, colpevolezza ed irretroattività (a proposito di una sentenza “storica”)	87
<i>COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA</i>	<i>Cambios jurisprudenciales desfavorables, culpabilidad e irretroactividad (a propósito de una sentencia “histórica”)</i>	
<i>NOTES ON JUDGMENTS</i>	<i>Unfavorable Case Law Changes, Culpability, and Non-Retroactivity (Regarding an “Historic” Judgment)</i>	
	Francesco Palazzo, Roberto Bartoli	
	<i>Another brick in the wall: individualizzazione della pena e illegittimità dei limiti al giudizio di bilanciamento</i>	94
	<i>Otro ladrillo en el muro: individualización de la pena e inconstitucionalidad de los límites al juicio de ponderación</i>	
	<i>Another Brick in the Wall: Individualization of the Sentence and the Unconstitutionality of Limits on the Balancing Judgment</i>	
	Alain Maria Dell’Osso	
	Sulla responsabilità penale del Comandante che conduca in Libia i migranti soccorsi in mare: il caso ASSO 28	112
	<i>Sobre la responsabilidad penal del Capitán que lleva a los migrantes rescatados en el mar a Libia: el caso ASSO 28</i>	
	<i>On the Criminal Liability of the Captain Who Returns Rescued Migrants to Libya: The ASSO 28 Case</i>	
	Cecilia Pagella	
IL FOCUS SU...	L’aiuto medico a morire alla prova dell’argomento del pendio scivoloso	129
<i>FOCUS SOBRE...</i>	<i>La ayuda médica para morir a prueba del argumento de la pendiente resbaladiza</i>	
<i>FOCUS ON...</i>	<i>Physician-Assisted Dying and the Challenge of the Slippery Slope Argument</i>	
	Damiano Canale	
	La “storia infinita” del sindacato sulla proporzionalità della pena	142
	<i>La “historia interminable” del control sobre la proporcionalidad de la pena</i>	
	<i>The “Never-Ending Story” of Judicial Review on the Proportionality of Punishment</i>	
	Gabriele Pontepino	
	ChatGPT bocciato all’esame di Diritto processuale penale	183
	<i>ChatGPT reprobado en el examen de Derecho Procesal Penal</i>	
	<i>ChatGPT Failed the Criminal Procedure Law Exam</i>	
	Diego Amidani	

BENI CULTURALI E TUTELA PENALE
PATRIMONIO CULTURAL Y PROTECCIÓN PENAL
CULTURAL HERITAGE AND CRIMINAL PROTECTION

- 45 **La Corte EDU sulla confisca obbligatoria di beni culturali illecitamente esportati:
la vicenda dell'Atleta vittorioso'**
*La Corte EDH sobre la confiscación obligatoria de bienes culturales exportados ilegalmente:
el caso del 'Atleta victorioso'*
*The ECtHR on Mandatory Confiscation of Unlawfully Exported Cultural Property:
The 'Getty Bronze' Case*
Arianna Visconti
- 66 **La vittima nei reati contro il patrimonio culturale: un'ermeneutica guidata dalla giustizia riparativa**
La víctima en los delitos contra el patrimonio cultural: una hermenéutica guiada por la justicia reparadora
The Victim in Crimes Against Cultural Heritage: An Interpretation Guided by Restorative Justice
Andrea Perruccio

La vittima nei reati contro il patrimonio culturale: un'ermeneutica guidata dalla giustizia riparativa

*La víctima en los delitos contra el patrimonio cultural:
una hermenéutica guiada por la justicia reparadora*

*The Victim in Crimes Against Cultural Heritage:
An Interpretation Guided by Restorative Justice*

ANDREA PERRUCCIO

*Dottorando di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi dell'Insubria
a.perruccio@uninsubria.it*

BENI CULTURALI, TUTELA
DELLE VITTIME DI REATO,
GIUSTIZIA RIPARATIVA

PATRIMONIO CULTURAL,
PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
DEL DELITO, JUSTICIA RESTAURATIVA

CULTURAL HERITAGE,
PROTECTION OF VICTIMS OF CRIME,
RESTORATIVE JUSTICE

ABSTRACTS

Sotto la lente del diritto italiano, il contributo intende esplorare i diversi significati del lessema “riparazione” nel contesto dei reati contro il patrimonio culturale. Nel solco tracciato da ricerche già sviluppate all'estero, la disamina affronta il tema del riconoscimento di una vittima anche in questa tipologia di reati, alla luce delle fonti sovranazionali e interne rilevanti a tal fine. Lo scopo ultimo è quello di ricondurre ad unità le reali esigenze di compensazione, testandone il livello di percezione nei diversi scenari di crisi (guerra, criminalità locale, maladministration).

Bajo la lupa del derecho italiano, el trabajo pretende explorar los diversos significados del término “reparación” en el contexto de los delitos contra el patrimonio cultural. Siguiendo la línea trazada por investigaciones ya desarrolladas en el extranjero, el análisis aborda la cuestión del reconocimiento de una víctima también en este tipo de delitos, a la luz de las fuentes supranacionales e internas relevantes para este fin. El objetivo último es unificar las reales necesidades de compensación, evaluando su nivel de percepción en los diferentes escenarios de crisis (guerra, criminalidad local, mala administración).

Through the lens of Italian law, the paper aims to explore the various meanings of the term “reparation” in the context of crimes against cultural heritage. Following the path set by research already conducted abroad, the analysis addresses the issue of recognizing a victim in this type of crime, in light of relevant supranational and domestic sources. The ultimate goal is to unify the actual needs for compensation, testing their level of perception in various crisis scenarios (war, local crime, maladministration).

SOMMARIO

1. Beni e interessi tutelati: resistenze dogmatiche all'identificazione della vittima di reato. – 2. Spunti ermeneutici per una nuova chiave di lettura: *ratio* dell'indagine. – 2.1. Il profilo giuridico della vittima nel nuovo statuto penale del patrimonio culturale. – 3. Riflessi della dimensione *metagiuridica* del patrimonio culturale nella prospettiva della *Restorative Justice*. – 4. La polisemia del concetto di riparazione nei *Cultural Heritage Crimes*: dal contesto internazionale a quello domestico. – 4.1. Primo scenario: riparazione al patrimonio culturale e conflitti armati. – 4.2. Secondo scenario: riparazione al patrimonio culturale e criminalità locale. – 4.2.1. Profili socio-giuridici: percezione del fenomeno e istanze di tutela. – 4.2.2. Profili funzionali: ripristino, risarcimento e riparazione "affittiva". – 4.3. Terzo scenario: riparazione al patrimonio culturale e *maladministration*. – 5. Conclusioni.

1.

Beni e interessi tutelati: resistenze dogmatiche all'identificazione della vittima di reato.

Con una pronuncia inedita, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha disatteso le istanze di un noto museo californiano¹, riconoscendo le pretese restitutorie dell'Italia² in riferimento al cosiddetto *Atleta di Fano*³.

Non è certo questa la sede per analizzare approfonditamente la vicenda, peraltro ancora lontana dal suo ultimo atto (al *decisum* dei giudici di Strasburgo non è, infatti, seguito alcun "disgelo" sul versante della collaborazione).

Non di meno, essa assurge a *leading case* dal quale estrapolare i profili di una questione ancora problematica, e perciò aperta, perché ancora poco esplorata nel diritto penale dei beni culturali. La si può riassumere nei seguenti termini: *non sempre l'attenzione al bene giuridico tutelato in astratto rende giustizia alla comunità che, in quello stesso bene, si identifica*.

Già alle porte del terzo millennio, Paolo Giorgio Ferri evidenziava come, rispetto agli scavi clandestini, si ponesse un «*preciso dilemma: vale a dire se recuperare un determinato reperto archeologico; o, invece, tentare di contrastare quella specifica attività criminale che ha comportato la sottrazione illecita del bene da recuperare*»⁴. Benché la questione riguardasse in particolar modo i beni proventi di scavo illecito, il problema del "ritorno alla comunità"⁵ si pone, in generale, per tutta la filiera criminale che opera sul patrimonio culturale.

Nel rapporto fra bene e comunità, due paradigmi di tutela sembrano contendersi la gestione dei conflitti:

da un lato, un paradigma *classico*, fondato su istanze di ri-legittimazione del diritto punitivo, con al centro lo "Stato di Cultura"⁶ e le relative istanze repressive;

dall'altro lato, un paradigma *alternativo*, incentrato sulle "implicazioni emotive" del fatto di reato⁷, sui bisogni⁸ della comunità e, quindi, sull'esigenza di approdare ad una soluzione "altra", compatibilmente con la predicabilità di uno *status* di vittima⁹.

Sono diversi i fattori che inclinano l'ago della bilancia dalla parte del modello *sub a*). Innanzitutto, una visione statalistica¹⁰ della tutela del patrimonio culturale, in cui la ricerca del criterio di legittimazione dello *ius puniendi* (quale *res tutelare*?¹¹) copre un considerevole arco

¹ C. EDU, Sez. I, J. *Paul Getty Trust and Others c. Italia*, 2 maggio 2024, ric. n. 35271/19. Per un primo commento si rinvia a VISCONTI (2024a), *passim*.

² Si tratta, per il momento, dell'ennesima "vittoria di Pirro", in quanto la statua rimane tutt'ora nella piena disponibilità del museo statunitense. Sull'efficacia illusoria delle misure ablativo esperite all'estero, con precipuo riguardo ai beni culturali illecitamente esportati, cfr. LUPARIA (2017) secondo cui: «È chiaro, infatti, come la confisca penale disposta dal giudice italiano rispetto a beni oramai custoditi oltreoceano appaia uno strumento assolutamente inidoneo, quasi simbolico, a fronte della mancanza di dispositivi cogenti spendibili all'estero».

³ Sulla vicenda cfr. GAITO e ANTINUCCI (2011), p. 1185; DUBBINI *et al.* (2023), *passim*.

⁴ FERRI (2002), p. 125.

⁵ Sul tema, cfr. anche VISCONTI (2023a), pp. 71-94.

⁶ SPAGNA MUSSO (1958).

⁷ Si rinvia, in proposito, a quanto sancito dalla Direttiva 2012/29/UE nonché dalle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec (2023)2 e CM/Rec (2018)8 in materia di diritti, servizi e supporto delle vittime di reato e di giustizia riparativa.

⁸ Riconducibili alla visione "dinamica" del bene protetto, inteso quale strumento di promozione della persona umana, cfr. SALCUNI (2005), p. 123 e ss.

⁹ GERSTENBLITH (2016), *passim*.; POYSER *et al.* (2022); STARRENBURG (2017); BA (2019); OLEVSKA-KARIRISA e KAIRISS (2023). Rinviando al prosieguo per i dovuti approfondimenti, basti per il momento il richiamo alla categoria delle cc.dd. vittime *collettive*, alla quale sembrano rispondere i reati in esame. Per una disamina esaustiva sulle categorie vittimali, si veda VENTUROLI (2015), *passim*.

¹⁰ Cfr. MANACORDA (2015), p. 11; VISCONTI (2019).

¹¹ Nella giurisprudenza di legittimità è invalso un approccio sostanzialista, secondo il quale i beni culturali avrebbero un valore intrinseco, a

di tempo, a scapito di una visione “*victim-oriented*” del conflitto (*chi e come* tutelare?).

Alla base di tale impostazione vi sono anche ragioni storiche. Nel quadro italiano, la criminalizzazione del danneggiamento di beni culturali ha un’origine politica¹² e fortemente simbolica¹³. Prima della riforma del 2022¹⁴, il Codice Rocco poneva l’accento sul «*nocumento*» al «*patrimonio storico-artistico nazionale*»¹⁵.

Pur riconducendo, alla nozione di “danno criminale”, sia il danno “*puramente individuale*” che “*ogni danno collettivo o sociale o pubblico*”, Arturo Rocco nega la possibilità di “sogettivizzare” la tutela di interessi *diffusi*¹⁶.

La salvaguardia del patrimonio culturale riguarda, com’è evidente, un fascio di relazioni di un numero indeterminato e indeterminabile di persone, nel quale è difficile riconoscere una esperienza di vittimizzazione in senso “classico”, poiché l’interesse¹⁷ si identifica con l’oggetto *specifico* del reato, cui si sovrappone l’oggetto sostanziale *generico* (l’interesse dello Stato alla propria conservazione).

Sicché, la latitudine del «*nocumento*» era tale (e lo è tutt’ora, non essendo intervenuta alcuna *abrogatio*) da eclissare la questione dei “*danni invisibili*”¹⁸ e delle relative ricadute sulla *comunità*, dal momento che l’esperienza del reato risulta circoscritta ai soli “*danni visibili*” e, quindi, al solo “*oggetto materiale diminuito o distrutto*”¹⁹.

È quanto emerge dalla contravvenzione *ex art.* 733 c.p.²⁰: la meritevolezza di tutela risulta parametrata sulla base di indici estetici (di qui il richiamo al “*rilevante pregio*”), che rendono assai “*volatile*” – per non dire inafferrabile – l’interesse²¹ tutelato. Il ricorso alla condizione obiettiva di punibilità (“*se dal fatto deriva un nocumento*”) enfatizza il legame eziologico fra condotta e danno, “*elevandolo al quadrato*” attraverso il parametro del «*nocumento... nazionale*».

Una tecnica di tutela imperniata sulla macro-lesione del bene, rispondente ad una concezione retributiva dell’intervento penale²², come tale disinteressata alla tutela delle vittime *presenti* e, soprattutto, delle vittime *del futuro*²³.

A ciò si aggiunge una strutturazione delle fattispecie di settore simbolicamente arroccata sul paradigma dell’*illiceità speciale*²⁴ (impossessamento *illicito* di bene culturale; uso *illicito* di

prescindere da una preventiva dichiarazione d’interesse da parte delle competenti autorità amministrative (c.d. teoria del patrimonio culturale *reale*). Ai fini che qui rilevano, tale impostazione si esporrebbe a un duplice rischio: quello di promuovere una sorta di “relativismo giudiziario” in netto contrasto con il canone della tassatività in materia penale, attraverso un pericoloso scivolamento dell’ermeneutica giudiziaria nella “*politica dei beni giuridici*”; quello per cui le implicazioni sociali ed “*emotive*” dell’illecito – così come la stessa qualificazione penale del fatto – possano dipendere dal giudizio degli esperti. Peraltro, l’assunto che il fatto di reato avrebbe “*implicazioni emotive*” è compatibile con la predicabilità di uno *status* di vittima che, come si vedrà nel prosieguo, sembrerebbe scaturire anche dai fenomeni criminosi in oggetto. Su questi rilievi, MASSARO (2023), p. 69; DEMURO (2002), p. 154-155. In senso analogo, v. SALAMONE (2017), pp. 30 e ss.; PULITANÒ (1985), p. 89; MARINUCCI e DOLCINI (1985), pp. 338 e ss.

¹² Sul significato politico della riforma operata dalla legge Bottai, v. MELIS (2016), *passim*.

¹³ Cfr. per tutti PALIERO (1992), p. 849; ID. (2011).

¹⁴ Il *restyling* normativo attuato dalla L. 9 marzo 2022, n. 22 è avvenuto nel segno della “riserva di codice” di cui al D.lgs 1° marzo 2018, n. 21. Per una critica al principio della “riserva di codice”, cfr. per tutti PAPA (2018). Sulla riforma, si vedano *ex multis*, VISCONTI (2023b); DEMURO (2022); RAMACCI (2022); OMODEI (2022); PERRUCCIO (2022);

¹⁵ Per un *excursus* sulla terminologia in uso nel contesto *pre-riforma*, si rinvia a VISCONTI (2023b); TAMIOZZO (2023); FERRAZZI (2023).

¹⁶ Cfr. ROCCO (1913), p. 18. Sul punto, cfr. per tutti DE VITA (1999), pp. 136 e ss.

¹⁷ La ricognizione di un *interesse* tutelato appare difficile, a fronte di un *fascio di interessi* eterogenei, responsabile di una certa “*fumosità*” del soggetto passivo del reato.

¹⁸ GIOIA (1859), p. 6.

¹⁹ GIOIA (1859), p. 78.

²⁰ Art. 733 c.p.: «*Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore ad euro 2065*». Le ragioni dell’elevato tasso di ineffettività della disposizione – e della sua forte componente simbolica – erano date dalla struttura della stessa fattispecie, imperniata sulla condizione obiettiva di punibilità del «*nocumento al patrimonio storico-artistico nazionale*». Su questi rilievi, fra tutti, MANTOVANI (1976), p. 77; v. anche TRONCONE (2016).

²¹ È riconoscibile un *interesse pubblico* alla conservazione *fisica* del bene (*reale o dichiarato?*); parimenti riconoscibile è l’*interesse* – pubblico – alla genuinità del mercato dell’arte; e così anche l’*interesse* alla messa in sicurezza di siti danneggiati o in condizioni di degrado. L’attenzione alla *fisicità* del bene culturale è, in ogni caso, da considerarsi prevalente, anche a livello di scelte legislative. Sul punto, SCIULLO (2003), pp. 23 e ss.

²² Come ricorda COCCO (2001), p. 18: «*Daltra parte, l’applicazione radicale del principio di materialità, che pretende ai fini dell’intervento sanzionatorio penale la compromissione del bene tutelato, appare come un riflesso della concezione retributiva della pena, in cui la giustificazione preventiva con riguardo ad eventuali future aggressioni del bene sfuma dietro il rivolgersi della pena al passato*».

²³ STELLA (2003), pp. 47 e ss., 387 e ss.; sul punto, ancora COCCO (2001), p. 17: «*A questi problemi si aggiunge la questione destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale della tutela delle vittime del futuro, riguardo a cui non pare utilizzabile il modello del diritto penale classico legato ai reati di danno giacché questo si riferisce “soltanto a conflitti sociali che interessano il presente, fra gli interessati che si sono confrontati o che ancora oggi si confrontano”*. Alle vittime del futuro guarderebbe, per certi versi, il nuovo art. 9 della Costituzione, lì dove è fatta menzione alle generazioni future. In senso critico, rispetto alla possibilità per il diritto penale di tutelare beni appartenenti “al futuro”, si esprime SGUIBBI (2019), p. 33.

²⁴ Sul tema, PULITANÒ (1967), *passim*.

bene culturale; collocazione e rimozione *illicite* di bene culturale), quale evidente *escamotage* normativo per agevolare la riconoscibilità del precetto (*recte*: dell'antigiuridicità) e l'esatta percezione della dannosità sociale dei reati. A tale stregua, la violazione del precetto *extra-penale* assume, anch'essa, una carica di disvalore, contribuendo alla *spersonalizzazione*²⁵ del soggetto passivo del reato.

Proprio questa ampia latitudine dell'interesse, di per sé inglobato dal bene collettivo, spiega la tendenza a considerare questi reati alla stregua di *victimless crimes* (è frequente l'affermazione che unica vittima sarebbe lo Stato)²⁶. Le difficoltà nel percepire²⁷ uno *status* di vittima dipendono anche dal considerare i crimini contro il patrimonio culturale come uno sviluppo collaterale del traffico di droga, della criminalità organizzata e dei *white collar crimes*²⁸. Un tipo di criminalità, altresì, riferibile a quella *criminalità dei potenti* nella quale, secondo Ferrajoli²⁹, confluiscono sia "grandi poteri economici transnazionali", sia "violazioni massicce di beni comuni e di diritti fondamentali in danno di popoli interi".

In ultimo, allo schema della deterrenza punitiva, notevolmente accentuata dal riformatore, non si accompagna una valorizzazione dei meccanismi premiali già previsti dalla normativa speciale, che ben avrebbero potuto assolvere una funzione deflativa³⁰. L'accentuazione della *penalità* rispetto alla *prezialità* è indice di una *prevalenza* di un approccio *ex post* (la tutela penale del bene giuridico) su un approccio *ex ante* (la risposta alle istanze di prevenzione): il rapporto tra questi reati e le rispettive vittime collettive esemplifica bene l'osservazione di Albin Eser sulla prevalenza delle categorie dogmatiche generali e tradizionali (*idest*: il bene giuridico) rispetto alla vittima di reato³¹.

Allo stesso tempo, però, l'indagine sul tema ha preso una chiara direzione verso il riconoscimento di una categoria di vittima anche in questi reati³², sul presupposto che la dimensione collettiva del patrimonio culturale non sarebbe affatto incompatibile con l'esistenza di una vittima né, quindi, con l'esigenza di riparazione³³.

2. Spunti ermeneutici per una nuova chiave di lettura: *ratio* dell'indagine.

Rispetto ai *Cultural Heritage crimes*, è necessario chiarire l'uso del termine *vittima*. Limitando l'orizzonte a due documenti sovranazionali rilevanti a tal fine, affiorano nozioni "individualizzate" di vittima, che la identificano nella "persona fisica" direttamente coinvolta da un reato. Quella che, in particolare, emerge dalla Direttiva 2012/29/UE³⁴ nonché, da ultimo, dalla Raccomandazione CM/Rec (2023)2³⁵, è, pertanto, una sistematizzazione che non esplicita il

²⁵ VENTUROLI (2021), pp. 3 e ss.

²⁶ MANACORDA e VISCONTI (2014).

²⁷ A titolo esemplificativo, l'impossessamento illecito di reperti archeologici non sembra percepito dalla collettività nella sua essenza traumatica, dovuta al trauma da decontestualizzazione, in quanto il reato più allarmante (per numero di denunciati) è quello di ricettazione. Nel 2022, l'attività operativa del Comando Carabinieri TPC ha registrato 478 persone denunciate per ricettazione. La ricettazione può essere ascritta al novero dei *victimless crimes*, cfr. EUCPN, *A holistic approach towards preventing fencing*, Brussels; FERRI (2005), p. 252; CIPOLLA (2007), p. 16. In ogni caso, nel contesto *pre-riforma*, il furto (in senso lato) di beni culturali è fattispecie affetta da una *crisi di identità*: in mancanza di una norma penale *ad hoc*, si era costretti a ricercare nell'oggetto materiale una qualche "sfaccettatura circostanziale". Di qui il rischio di una minimizzazione, dal lato sanzionatorio, del fatto di reato, in conseguenza del bilanciamento fra circostanze.

²⁸ Trattandosi di fenomeni criminosi tradizionalmente accostati alla tutela dell'ordine pubblico, dell'economia, della salute, in cui fatica ad emergere una vittima riconoscibile. Tra le possibili cause per le quali i *Cultural Heritage crimes* divengono l'anello di una catena criminosa, rileva il c.d. *Crime Displacement*, ossia la riorganizzazione del crimine in conseguenza di una più alta concentrazione delle attività repressive sul territorio. Per ampi rilievi, si rimanda alla letteratura internazionale sul tema, tra cui, ad esempio, BOWERS e JOHNSON (2003), pp. 275-301; YATES (2014), pp. 21-36.

²⁹ FERRAJOLI (2024), p. 129.

³⁰ Emblematica è la previsione del premio per il rinvenimento di un bene culturale in favore dell'autore della scoperta che ne faccia denuncia *ex art.* 92 d.lgs 42/2004. Sul tema, v. ad esempio OMODEI (2023), p. 60.

³¹ ESER (1997), pp. 1061-1084.

³² POYSER *et al.* (2022), pp. 1057-1073.

³³ GERSTENBLITH (2023); VISCONTI (2023a).

³⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. a): «*ai fini della presente direttiva si intende per vittima...una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente dal reato*».

³⁵ Raccomandazione CM/Rec (2023)2 sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato. Ai sensi dell'art. 1, par. 1, lett. a): «*for the purpose of this recommendation, victim means...a natural person who has suffered harm, including physical, mental, emotional or economic harm, directly caused by a criminal offence*».

ruolo della *comunità* in quanto “vittima”.

Passando poi alle nozioni attualmente in uso nell’ordinamento italiano, non si rinviene nel D.lgs 150/2022, di attuazione della Riforma Cartabia (l. 134/2021), una norma definitoria che individui la *comunità* come *vittima*³⁶ o *danneggiata*³⁷. Se, per un verso, si può apprezzare come «*i diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato*» vengano riconosciuti anche al «*soggetto giuridico offeso dal reato*» (art. 42, comma 2), d’altra parte, sembra emergere solo una forma di “collettivizzazione degli interessi”, sia pur collateralmente, dal novero dei «*partecipanti ai programmi di giustizia riparativa*»: l’art. 45, comma 1, lett. *c* include, inverso, «*gli enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato*».

Senonché, anche a voler aggirare il “problema” definitorio, permane, in ultimo, l’interrogativo alla base del presente lavoro: qual è la *ratio* di un’indagine sull’esistenza di una vittima nei reati contro il patrimonio culturale? Sono almeno due le ragioni che la giustificano:

a) *riconoscere* i reali bisogni – non sempre verificabili all’interno del processo penale – al fine di colmare lo scarto fra l’accertamento dei reati e il riconoscimento formale di una *vittima*. È questo un dato evidente nei *reati con vittime collettive*³⁸: riconoscere un’esperienza di vittimizzazione anche in siffatti reati significa rischiarare un bisogno reale di riparazione che va *oltre l’esito del processo*, specie in tutti quei casi in cui non è possibile (o è difficile) applicare la legge³⁹;

b) favorire un approccio socialmente orientato, che non esime dal guardare all’azione dei pubblici poteri con sguardo critico. Per tale via, il reato non è più questione confinata al processo ma un problema sociale che richiede lo sviluppo di politiche preventive⁴⁰ e riparatorie anche nella tutela del patrimonio culturale.

È verosimile pensare che l’approccio olistico ai reati in oggetto passi attraverso quel processo di *modernizzazione* del paradigma punitivo⁴¹ in cui l’illecito penale si affranca da certe sovrastrutture – che lo vorrebbero ridurre a mera violazione di norme giuridiche – per divenire violazione di relazioni interpersonali. Di qui il passaggio successivo, che legittima, anche in questa materia, la praticabilità di modelli *alternativi* di risposta al problema penale, al cospetto dei quali la comunità acquista un’accezione “*molto più ampia e vitale*”⁴², nel segno di un principio di “*mutua responsabilità*”⁴³.

2.1.

Il profilo giuridico della vittima nel nuovo statuto penale del patrimonio culturale.

In generale, uno dei metodi più affidabili per identificare la vittima all’interno di una fattispecie consiste nell’analisi globale delle disposizioni normative di settore⁴⁴. Rispetto al

³⁶ Agli effetti dell’art. 42, lett. *b*, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la “vittima del reato” è la «*persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona*». Come rilevato *supra*, la salvaguardia del patrimonio culturale riguarda, com’è evidente, un fascio di relazioni di un numero *indeterminato e indeterminabile* di persone, nel quale è *difficile* riconoscere una esperienza di vittimizzazione, stante la tendenza a identificare l’interesse protetto con l’oggetto *specifico* del reato, cui si sovrappone l’oggetto sostanziale *generico* (l’interesse dello Stato alla propria conservazione). Lo scopo cui tendono le istanze repressive (es. individuare e punire i *tombaroli*, i *falsari*, i *trafficienti di beni culturali o opere d’arte illecitamente esportate*) può rispondere al bisogno di tutela del bene giuridico e, al contempo, lasciare aperto o irrisolto – a cagione delle variabili del processo, come nel caso dell’Atleta di Fano – il problema del “*ritorno*” del bene alla *comunità* di riferimento. Sulla “rivoluzione culturale” rappresentata dalla c.d. “*riforma Cartabia*”, si rinvia *ex plurimis* a A. Ceretti *et al.* (2024), *passim*.

³⁷ Si tratta di un’angolatura prospettica dalla quale la comunità può essere osservata e, quindi, proiettata nel paradigma riparativo. Sul punto, e per ampi riferimenti bibliografici, si rinvia a MANNOZZI (2003), pp. 62 e ss.

³⁸ MAGLIARO (2019); MANNOZZI e LODIGIANI (2017), p. 16. Un richiamo abbastanza eloquente alla categoria delle vittime collettive si rinviene nell’art. 1 della Risoluzione delle Nazioni Unite n.40/34 relativa ai principi fondamentali di giustizia per le vittime del crimine e dell’abuso di potere, approvata il 29 novembre 1985 dall’Assemblea generale dell’ONU, in cui si definisce “vittima” chi, individualmente o *collettivamente*, abbia subito un danno (...).

³⁹ Come dimostrato dalla prassi, inaugurata dall’Italia, degli *accordi di restituzione* con le istituzioni museali straniere di beni culturali illecitamente esportati: l’accordo diviene un mezzo per scongiurare il rischio di un processo penale dagli esiti incerti. Per ampi rilievi, v. SCOVAZZI (2014), pp. 159 e ss.

⁴⁰ EUSEBI (2013), pp. 527–531.

⁴¹ Così PIERGALLINI (2012), p. 1318, secondo cui la “*riscoperta della vittima*” si situa nel percorso di “*modernizzazione del diritto penale*” che «*tende a ridurre, così, la sua carica etica*».

⁴² MANNOZZI (2003), pp. 64–68, in cui viene messa in luce l’esistenza di una interdipendenza funzionale fra *giustizia e comunità*.

⁴³ Su questo processo di rivitalizzazione dell’idea di *comunità*, MANNOZZI (2003), p. 68, con ampi riferimenti bibliografici.

⁴⁴ In questa direzione, la vittima può essere intesa come titolare del bene giuridico. Per ampi rilievi sul versante criminologico, si rinvia, *ex plurimis*, a FORTI (2000), *passim*.

patrimonio culturale, il Codice penale prevede una scala di reati che va, astrattamente, dal furto alla *devastazione*.

In alcuni casi, è pur vero che è possibile identificare un proprietario quale persona direttamente coinvolta dal fatto di reato⁴⁵. Ad esempio, la nuova configurazione del furto di beni culturali, all'indomani della riforma del 2022, reca il richiamo ai beni culturali mobili *altrui*, a evidenziarne il legame con il rispettivo proprietario (art. 518-*bis* c.p.). Stesso discorso vale per l'acquirente di buona fede di un bene che si riveli contraffatto o alterato ai sensi dell'art. 518-*quaterdecies* c.p. Anche in questa ipotesi, è possibile individuare un potenziale proprietario della *res*.

In tutti questi casi, se il titolare è un'associazione privata o un ente religioso è altresì vero che non è possibile parlare di vittima con lo stesso linguaggio usato dalla Raccomandazione CM/Rec (2023) (2) del Consiglio d'Europa, la quale non prende in considerazione tali enti. L'Italia ha adeguato il proprio ordinamento alle istanze promanate dal Consiglio d'Europa attraverso la ratifica della Convenzione di Nicosia. Quindi per alcuni reati, come il riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.), le persone giuridiche sono passibili di sanzioni anche molto severe. Muovendo da questo dato, le aziende, le case d'asta e ogni altro ente assoggettato al d.lgs 231/2001 sono più prossime, sul versante criminologico, alla qualifica di offensore che a quella di vittima.

D'altra parte, la nuova conformazione del delitto di "*distruzione, dispersione, deterioramento di beni culturali o paesaggistici*" (art. 518-*duodecies* c.p.) reca un implicito richiamo ad un danno autonomo e ulteriore, in grado di rendere il bene *non fruibile*. Dal dato letterale è possibile inferire il legame con una vittima collettiva, la quale diviene riconoscibile attraverso il tipo di rapporto che lega i componenti del *gruppo-vittima* (proprio in quanto *fruttori* del bene)⁴⁶.

Last but not the least, il quadro normativo italiano in materia di tutela dei beni culturali include il "*danno al patrimonio culturale nazionale*" ai sensi dell'art. 518-*noviesdecies* c.p.⁴⁷ Tale norma – di chiusura del nuovo Titolo VIII-*bis* – rende applicabile la legge italiana in tutte le ipotesi di *cross-border crimes*, ogniqualvolta il reato sia commesso ai danni del patrimonio culturale nazionale⁴⁸. In linea teorica, questa formula si presta a molteplici interpretazioni, specie in campo vittimologico. Ed invero, secondo un orientamento⁴⁹, il patrimonio culturale, al pari delle altre "entità non umane" – come l'ambiente – sarebbe esso stesso qualificabile come "vittima", seppur con le difficoltà che derivano dal confronto con le disposizioni di *soft law* rilevanti in materia (dalla nozione di vittima accolta dalla Raccomandazione sopra citata esulano proprio le entità non umane).

La fattispecie del fatto commesso all'estero valorizza, peraltro, il collegamento dell'oggetto materiale del reato con la rispettiva *comunità* di appartenenza.

A partire da questo punto, è possibile formulare ulteriori osservazioni.

Se, dal punto di vista del magistero punitivo, ciò introduce nella pretesa sanzionatoria una sorta di "variabile culturale", attesa la natura opinabile dello stesso criterio di collegamento; d'altra parte, è significativo rilevare ciò che la norma penale non dice (e non potrebbe dire). Attraverso il richiamo alla nozione di un patrimonio culturale ancorato alla *comunità*, sembra potersi ricondurre alla disposizione in parola quel concetto di "*giustizia universale*"⁵⁰ che, in questa materia, farebbe da contraltare a correnti antagoniste, tipiche di alcune politiche museali. Si tratta di correnti improntate ad un "diritto di ritenzione" e, quindi, fortemente refrattarie alla cooperazione nelle indagini o nella restituzione di beni illecitamente sottratti⁵¹,

⁴⁵ Beninteso, si tratta, ovviamente, di prerogative che ricadono nel prisma di una proprietà pur sempre *funzionalizzata*. Sul punto, fra tutti, v. ad esempio LONGOBUCCO (2016), pp. 547-562; PUGLIATTI (1964), *passim*.

⁴⁶ OLEVSKA-KAIRISA e KAIRISS (2023).

⁴⁷ Art. 518-*noviesdecies* c.p.: «*Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale*».

⁴⁸ Residua, peraltro, un problema di non poco conto: attraverso quale criterio è possibile ricollegare, con certezza, il danno al patrimonio culturale nazionale? Sul punto, viene da chiedersi quanto possano tornare utili i criteri di collegamento individuati, in via esemplificativa e non tassativa, dalla Circolare della Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura n. 28 del 20 giugno 2024, la quale fornisce agli Uffici esportazione, alle Soprintendenze ABAP e ai Segretariati regionali indicazioni in merito alle valutazioni circa il rilascio o il diniego dell'attestato di libera circolazione per le c.d. opere straniere. Tra i criteri di collegamento rilevano: la rilevanza dell'opera per la storia collezionistica italiana; l'attinenza dell'opera con la storia della cultura italiana; i legami storici dell'artista con l'Italia.

⁴⁹ POYSER *et al.* (2022) p. 1068.

⁵⁰ MANTOVANI (1976), p. 110.

⁵¹ Si allude al c.d. "universalismo museale". La nozione di museo "universale" desta non poche perplessità in quanto il museo godrebbe di un diritto di ritenere le proprie collezioni pur di fronte a possibili profili di responsabilità, anche penale, derivanti dalla provenienza illecita dei beni. Condivisibili, a tal proposito, le riserve della dottrina: «*perché l'interesse di un certo Stato a esibire beni rappresentativi di ogni cultura dovrebbe*

in netto contrasto con talune *guidelines* vigenti in materia⁵². In ciò è palpabile, più che altrove, l'esistenza di un *gruppo-vittima*. La perseguibilità dell'autore del reato, secondo la legge del patrimonio culturale che si assume "compromesso", dovrebbe innescare un circuito collaborativo *sul piano giudiziario*⁵³, alla stregua di una *ratio* "empirico-criminologica", riconducibile alla propensione dell'illecito alla *transnazionalità*. Ciò nonostante, la casistica dimostra che, quando il bene culturale è situato all'estero, il ricorso alla logica ingiunzionale, fondata sulla giustapposizione "pena-confisca", può rivelarsi fallimentare⁵⁴. Di qui la crescente consapevolezza che le finalità repressive debbono coesistere con modelli di risposta *alternativi*, incentrati sul *recupero* del bene, la cui esperibilità dimostra la plausibilità di un paradigma riparativo in questi reati⁵⁵.

Specularmente, la conformazione della nuova fattispecie di importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.) solleva le stesse problematiche di bilanciamento fra istanze punitive e paradigma riparativo. Da un lato, il titolo di reato assume una carica simbolica, in grado di evocare la questione del legittimo ritorno del bene importato. Dall'altro, l'esperienza simbolica con una comunità "altra" – *recte*: quella di provenienza del bene – diviene del tutto contingente, in ragione della clausola di riserva con la quale esordisce l'art. 518-*decies* c.p., in grado di ridurne le effettive *chance* di imputazione a favore delle fattispecie di ricettazione, impiego, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali.

3. Riflessi della dimensione metagiuridica del patrimonio culturale nella prospettiva della *Restorative Justice*.

In letteratura, vi è consenso nel ritenere che la tutela del patrimonio culturale non si arresti alla conservazione di un *corpus mechanicum*, comprendendo, piuttosto, la preservazione di un bene immateriale, rappresentato dal complesso dei valori di civiltà cui il bene materiale appartiene⁵⁶. Questa considerazione andrebbe di pari passo con il disvalore associato ai delitti contro il patrimonio culturale, che è tale da contraddistinguerli dai comuni reati contro il patrimonio *individuale*. Il disvalore aggiuntivo è rappresentato dall'*ostacolo alla fruizione*: il bene, perciò, è tutelato nella sua *funzionalità*⁵⁷.

prevalere sull'interesse di un altro Stato a esibire i beni rappresentativi della propria cultura?», in questi termini, SCOVAZZI (2014), p. 189. I musei dovrebbero, per converso, favorire un approccio *restorative* nell'interesse delle popolazioni che, in certe collezioni, rivivono la propria storia e le proprie tradizioni. Così, SIMPSON (2009), p. 121 e ss.

⁵² La fonte principale è data, naturalmente, dal Codice etico dell'*International Council of Museum*. Il Codice dovrebbe costituire un efficace strumento di *moral suasion*, rivolto ai professionisti del settore, si da favorire una deontologia condivisa. Ai fini che qui rilevano, mette conto di osservare come il par. 6 del Codice sancisca che «i musei operano in stretta collaborazione con le comunità da cui provengono le collezioni e con le comunità di riferimento». Ancor più significativo è il richiamo al "rispetto dovuto alle comunità di riferimento", dal quale emerge un evidente *favor communitatis*, funzionale alla formazione di una norma generalmente riconosciuta, in grado di scongiurare una partecipazione "passiva" della comunità alle politiche museali. Di precipua rilevanza è, altresì, la prospettiva aperta al "dialogo" per «favorire il ritorno di beni culturali nel paese o presso il popolo di origine», da preferire rispetto all'azione intrapresa a livello governativo o politico (par. 6.2). Soluzione, questa, a base "mediatoria", evocativa di un approccio riparativo. Dal par. 6.5 emerge, inoltre, il riconoscimento esplicito di una *comunità esistente*, lì dove il Codice enuclea un principio consensualistico che dovrebbe fondare tutte le acquisizioni, nell'ambito delle quali «il rispetto dovuto al volere della comunità coinvolta deve risultare prevalente». Sulla portata e sul ruolo del Codice etico nel sistema delle fonti, v. FORTE (2010).

⁵³ Sui profili della cooperazione giudiziaria si rinvia a MELILLO (2013), p. 55.

⁵⁴ Emblematica la vicenda giudiziaria riportata *supra*, sulla quale si rinvia a DUBBINI *et al.* (2023); VISCONTI (2024a).

⁵⁵ Non solo. Le stesse esigenze recuperatorie sembrano plasmare la natura giuridica di istituti sostanzialmente afferenti alla materia penale. È il caso, per quanto qui rileva, della confisca (ora prevista dall'art. 518-*octiesdecies* c.p.) del bene culturale illecitamente esportato. Sul punto, i giudici di legittimità non hanno avuto dubbi nel ravvisare uno strumento *extra-penale* al servizio di esigenze di riparazione, si da disconoscerne la natura di misura di sicurezza. Il riconoscimento di una finalità riparatoria, ancorché sullo sfondo di un rapporto autoritativo fra Stato e dominio privato, costituisce l'approdo ermeneutico di un processo di ibridazione del processo penale, fondato sulla *ratio* di coordinare paradigmi di risposta diversi e potenzialmente in grado di importare, nel circuito penale, finalità tipicamente estranee ad esso. In giurisprudenza, cfr. *Ex multis*, Cass. pen. Sez. III, n. 42458, 10 giugno 2015, pres. Fiale, Est. Di Nicola, con nota di MUZZICA (2015), secondo cui le finalità della confisca di beni culturali illecitamente esportati ben potrebbero sovrapporsi alle finalità *riparative* di matrice civilistica, tipicamente ascritte all'azione di rivendicazione: «*Queste diversità strutturali rispetto al regime dell'azione civilistica si spiegano in ragione del rapporto autoritativo e non paritario che intercorre tra i soggetti coinvolti, il che giustifica la struttura del tutto autonoma della confisca in esame rispetto al rimedio ex art. 948 c.c., con cui, però, condivide una comune finalità riparativa, id est civilistica*». In senso opposto, esclude il riconoscimento di una natura "*paracivilistica*" della confisca MAZZACUVA (2017), p. 186-194 e ss. Cfr. anche MANNOZZI (2003), p. 115.

⁵⁶ GERSTENBLITH (2016), p. 389; GIANNINI (1976), pp. 8 e ss; ALIBRANDI e FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, (2001), pp. 25 e ss.; DEMURO (2002), p. 25; MERUSI (1975), p. 434. Si veda quanto sancito dall'art. 8 della Dichiarazione UNESCO sulla diversità culturale: "*specificity of cultural goods and services which, as vectors of identity, values and meaning, must not be treated as mere commodities or consumer goods*".

⁵⁷ Tra gli altri, v. anche RODOTÀ (1994), 15 e ss; MATTEI *et al.* (2007), *passim*. Si vuole qui alludere, ovviamente, ai contenuti del progetto di riforma della Commissione Rodotà, istituita presso il Ministero della Giustizia nel 2007, in seno alla quale è sorta, nel nostro panorama giuridico, la definizione di "*bene comune*".

Se è vero che il regime giuridico dei beni culturali ha natura eccezionale rispetto alla disciplina generale sulla piena proprietà⁵⁸ e il libero scambio⁵⁹, ne consegue una nozione più ampia del bene protetto, da intendersi sia nella sua dimensione *giuridica* che in quella *metagiuridica*. Se la dimensione giuridica riguarda, com'è evidente, l'esistenza del bene in un dato ordinamento – con ciò che ne consegue in punto di legge applicabile – la dimensione *metagiuridica* del patrimonio culturale sarebbe legata alla sua *fruizione*, a ciò che simbolicamente rappresenta, al significato identitario in esso incorporato. È una dimensione che va ben oltre il conflitto fra leggi nazionali⁶⁰, e si estende a principi di natura etica e morale⁶¹. Ciò farebbe parte di una componente immateriale insita in ogni bene d'interesse artistico-culturale⁶², in quanto riconoscibile nella sua «*consistenza fisica e nella duplice polarità estetica e storica*»⁶³.

La chiave di lettura adottata schiude un ulteriore percorso di indagine concernente la *riconoscibilità* delle vittime in relazione ai reati contro il patrimonio culturale⁶⁴. Tra gli argomenti a sostegno di un approccio *victim-oriented* alla tutela dei beni culturali spicca il collegamento di questi beni con la storia e l'identità delle persone, il quale può dirsi “giuridicizzato” da un obbligo di *restituzione*⁶⁵.

Segnatamente, le azioni illegali possono colpire in tempo di pace o di guerra, con obiettivi diversi, dai beni mobili agli immobili. Nel tentativo di elaborare una categoria di vittima in questi delitti, è facile cadere nell'errore di ravvisare una difesa dei diritti di proprietà di un'entità astratta (di una qualsiasi istituzione richiedente), completamente avulsa dalla realtà quotidiana delle persone. All'opposto, i beni possono essere eterogenei e il danno che possono subire si riverbera su tutta una comunità, spezzandone il legame profondo con la storia e le tradizioni.

In questa cornice, il termine *restituzione* è da riferire alla *comunità*, nel senso più ampio di *riparazione*⁶⁶. Data la diversità degli scenari, per ogni offesa al patrimonio culturale emerge un comune denominatore: la necessità di ricucire quella connessione tra corpo materiale e sfera immateriale (sottoforma di valori e tradizioni di una comunità) ed è perciò preferibile parlare di *riparazione*⁶⁷, la quale include sia la dimensione materiale che quella valoriale e simbolica.

Di conseguenza, una prima riflessione concerne il legame tra *riparazione* e patrimonio culturale, in apparenza variabile a seconda della terminologia in uso nelle diverse esperienze giuridiche. Qual è l'oggetto materiale che fa da sfondo al bisogno di *riparazione*?

L'Italia ha accolto una nozione mista di patrimonio culturale, ricomprensiva dei beni culturali, paesaggistici e dei beni di interesse religioso⁶⁸, secondo le definizioni contenute nel Codice dei Beni culturali⁶⁹. Peraltro, fatta salva la disciplina amministrativistica, il legislatore italiano non ha ancora elaborato una *nozione penalistica* di bene culturale.

A ogni modo, l'oggetto di tutela – e di *riparazione*, nel senso già descritto – presenta tutt'altra latitudine se si guarda, in primo luogo, alla Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale e naturale, dalla quale risultano esclusi i beni mobili. In secondo luogo, emerge l'ampia nozione da altri e diversi documenti: l'art. 2 della Convenzione di Nicosia, seppur con alcune variazioni terminologiche (*Cultural Property* in luogo di *Cultural Heritage*); la Carta di Venezia del 1964 sulla conservazione e il restauro seleziona la nozione di *monumento storico*; l'esperienza anglosassone riconosce la nozione più lata di *Cultural Heritage*, al punto da ricomprendere i parchi e i campi di battaglia registrati d'interesse per la storia del

⁵⁸ Per i profili civilistici, si può rinviare al recentissimo saggio di CENINI (2024), *passim*.

⁵⁹ Si pensi, a titolo esemplificativo, alla discussa applicabilità dell'art. 1153 c.c. in tema di acquisto *a non domino*. Si è, in generale, osservato che la disciplina recata dal Codice dei beni culturali, nel procedimentalizzarne le vicende circolatorie dei beni, ne ridurrebbe, comprimendola, l'attitudine naturale alla circolazione. Sul punto, e per ulteriori rilievi, si rinvia a MAGRI (2013), pp. 741 e ss; SEVERINI (2012), p. 10; SANTORO-PASSARELLI (1969), p. 434.

⁶⁰ A causa del particolarismo giuridico in materia, è significativa la presa di posizione di alcuni tribunali stranieri favorevoli a riconoscere un concetto di ordine pubblico internazionale in via di formazione, al fine di superare il nodo della legge applicabile. Per quanto qui è di rilievo, v. ad esempio, Trib. Federale Svizzero, 1° aprile 1997, in *DTF* t. 123-II, p. 134. In materia di legge applicabile, per il carattere di legge di applicazione necessaria riconosciuto alla disciplina italiana costituita dal Codice dei Beni culturali, v. *ex multis*, Tribunale di Venezia, sez. II, Civile, 24 ottobre 2022, (ord.), est. Azzolini. Per un commento, sia consentito di rinviare a PERRUCCIO (2023).

⁶¹ PROTT (2009), p. 101.

⁶² Non a caso riconosciuta in una Convenzione *ad hoc*, ossia la Convenzione di Parigi per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003.

⁶³ BRANDI (2000), p. 6.

⁶⁴ GERSTENBLITH (2023); POYSER *et al.* (2022).

⁶⁵ SCOVAZZI (2014), *passim*.

⁶⁶ v. anche VISCONTI (2023a), pp. 71-94.

⁶⁷ MOFFETT *et al.* (2020).

⁶⁸ Art. 9, d.lgs 42/2004.

⁶⁹ Art. 2, comma I, d.lgs 42/2004: «*il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici*».

Regno Unito⁷⁰; le fonti pattizie del quadro inter-americano sono solite includere i beni e gli oggetti sacri di valenza cerimoniale, come nel caso del *First Nations Sacred Ceremonial Objects Repatriation Act*⁷¹; il codice di diritto canonico riconosce i beni culturali destinati all'esercizio del culto indipendentemente da chi ne sia l'effettivo proprietario⁷².

L'ampia latitudine dell'oggetto tutelato consente di superare l'idea che gli attacchi al patrimonio culturale incidano solo su diritti di proprietà (intesi in senso privatistico)⁷³. Nel peggiore degli scenari, relativo ai beni culturali in condizione di conflitto armato, il susseguirsi di diversi proprietari è questione di scarsa rilevanza, essendo centrale ed evidente il bisogno di riparazione (cfr. art. 2 della Convenzione del 1954 sulla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, che definisce i beni culturali “*prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario*”). A maggior ragione, ciò non può che valere in tempo di pace.

È ora necessario procedere ad analizzare i diversi significati del termine riparazione per comprendere appieno il suo ruolo nella tutela del patrimonio culturale.

4. La polisemia del concetto di riparazione nei *Cultural Heritage Crimes*: dal contesto internazionale a quello domestico.

In ambito giuridico, con il termine “riparazione” si fa riferimento, in prima battuta, ad un *dare* o ad un *facere* declinabili in termini “*materiali*”⁷⁴, “*prestazionali*”⁷⁵. Vengono, così, in rilievo: il risarcimento del danno; le restituzioni; l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o l'evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. Lo stesso termine “riparazione” è usato per individuare, in alternativa al campo semantico tradizionale, un'apertura “*simbolica*” verso l'*altro* in funzione riconciliativa⁷⁶.

Nel prisma del patrimonio culturale, il discorso è più complesso poiché il termine *riparazione*⁷⁷ si sovrappone parzialmente all'approccio adottato dai trattati internazionali in materia di *restituzione* dei beni culturali illecitamente esportati, quali la Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 1995⁷⁸. Tuttavia, è sufficiente ampliare l'orizzonte delle fonti per mettere a fuoco un caleidoscopio di significati.

Nell'intento di analizzare la prospettiva italiana, appare utile raffrontarla a *tre scenari di base*, declinabili come “macroaree di tutela” su una scala decrescente di intensità, muovendo dal bisogno di riparazione più tangibile a quello meno percepibile:

il patrimonio culturale esposto ai rischi tipici dei conflitti armati (anche a base etnico o coloniale);

il patrimonio culturale esposto alla criminalità perseguita dalla legislazione nazionale;

il patrimonio culturale messo in pericolo da un'azione pubblica disfunzionale o teleologicamente incoerente con i principi costituzionali e sovranazionali di tutela.

Conviene, dunque, analizzare separatamente ciascuno degli scenari riportati.

⁷⁰ Historic England, v. historicengland.org.uk.

⁷¹ Stipulato tra il Glenbow Alberta Institute e le seguenti comunità: the Blood Tribe, Peigan Nation and Siksika Nation.

⁷² C. 1210-1213 of Code of Canon Law. Per ampi rilievi, G. FELICIANI (1995); G. TEMPESTA (2014), p. 259.

⁷³ GERSTENBLITH (2016).

⁷⁴ Nella legislazione nazionale, all'indomani della c.d. “riforma Cartabia”, la riparazione si ricollega, in un'ottica procedimentale, all'*esito riparativo* – simbolico o materiale – dei programmi di giustizia riparativa ex art. 53, d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 56, d.lgs cit. l'esito materiale può comprendere «il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori». Per ampi rilievi, cfr. A. CERETTI et al. (2024), *passim*.

⁷⁵ Sul binomio “riparazione prestazionale-riparazione interpersonale” si rinvia a DONINI (2022), p. 2027 e ss. Per ulteriori riflessioni sul punto, si veda, altresì, PULITANÒ (2023), pp. 65 e ss.

⁷⁶ Cfr. art. 56, d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150: «l'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi». Sul punto, v. MANNOZZI e LODIGIANI (2017), pp. 222 e ss. Come si vedrà, la riparazione c.d. simbolica nel contesto dei crimini contro il patrimonio culturale sembra poco praticabile, nonché limitata ad ambiti residui.

⁷⁷ Per un *excursus* sulle radici storiche, giuridiche e gius-filosofiche del termine, si rinvia a MANNOZZI (2017), pp. 465-486.

⁷⁸ A commento delle quali si veda *ex multis* VRDOLJAK et al. (2024), *passim*.

4.1. *Primo scenario: riparazione al patrimonio culturale e conflitti armati.*

Innanzitutto, nel contesto di un conflitto armato, il bisogno di riparazione può realizzarsi molti anni dopo il conflitto, nel corso dei quali gli scenari politici cambiano, così come i confini delle nazioni. In questi casi, la ricostruzione o la restituzione dei beni culturali illecitamente rimossi sottende una richiesta di riparazione per le sofferenze patite, sottoforma di *trauma post-bellico o coloniale*⁷⁹.

Questo paradigma riparativo è immediatamente percepibile, come conseguenza della sua proiezione nella dimensione dei diritti umani⁸⁰. Emblematica, a tal proposito, è la Risoluzione 48/7 del *Human Rights Council* delle Nazioni Unite sulle cause dell'impatto negativo del colonialismo, lì dove è fatto esplicito richiamo ai danni al patrimonio culturale. Un problema, questo, che ha riguardato anche l'Italia⁸¹.

Con tutta evidenza, diversi modelli di riparazione ricadono nell'ampio spettro dei *Basic Principles and Guidelines on The Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations*⁸². In particolare, l'ordine di Riparazione emesso nella vicenda giudiziaria del terrorista Al Mahdi⁸³ declina almeno tre forme di riparazione: *rehabilitation; compensation; symbolic reparations*⁸⁴. Ciascuna di queste modalità persegue l'obiettivo di emancipare le *voiceless victims* dalla degradante e ossimorica etichetta di vittime civili di guerra⁸⁵. Il modello più confacente allo scopo è quello che supera la risposta sanzionatoria per progredire verso una gestione dinamica del conflitto. Il cambio di passo viene efficacemente spiegato attraverso il superamento del c.d. *three P approach* (*protect, preserve and prosecute*)⁸⁶: l'identificazione e la condanna del responsabile rappresenta, emblematicamente, il culmine della risposta delle istituzioni internazionali⁸⁷.

Nel cono d'ombra dei crimini di guerra ai danni del patrimonio culturale, è possibile identificare, come dimostrano gli studi vittimologici, una *vittima diretta* e una *vittima indiretta*⁸⁸. Grandi siti di interesse storico possono, ad esempio, incorporare una finalità di culto. In questi casi, è chiaro che la totale distruzione o il massiccio danneggiamento di una pluralità di siti storici destinati al culto, vedono, quale vittima diretta, la cerchia di fedeli interessata all'esercizio delle pratiche religiose annesse al sito. Diviene perciò agevole, di conseguenza, identificare la vittima indiretta nella percentuale di popolazione non praticante ma pur sempre titolare di un interesse culturale verso il sito, sino ad includere la comunità internazionale qualora il sito sia formalmente ascritto alla lista dei beni aventi un eccezionale valore universale⁸⁹.

4.2. *Secondo scenario: riparazione al patrimonio culturale e criminalità locale.*

4.2.1. *Profili socio-giuridici: percezione del fenomeno e istanze di tutela.*

Indagare i termini della questione (vittima, riparazione) nel contesto della legislazione domestica diviene problematico in quanto si ricade in una *fascia intermedia di percezione del fenomeno criminoso*, una sorta di zona grigia. Per comprendere il nesso intercorrente tra perce-

⁷⁹ GERSTENBLITH (2023); GUERMANDI (2021); CHECHI (2023), *passim*.

⁸⁰ BA (2019) pp. 578-595; STARRENBURG (2017).

⁸¹ Degna di nota è la cooperazione Etiopia-Italia che ha portato alla restituzione dell'obelisco di Axum. Il bene fu rimosso dall'Italia nel 1937 per essere trasportato e ricollocato di fronte alla sede dell'ex Ministero delle Colonie. Per ampi rilievi, v. SCOVAZZI (2014), pp. 81 e ss; CHECHI (2008), p. 159.

⁸² UN GA Resolution 60/147 (2005), nella quale sono espressamente elencate le seguenti forme di riparazione: *restitution; compensation; rehabilitation; satisfaction; guarantees of non-repetition*.

⁸³ Primo esempio di condanna inflitta dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra contro il patrimonio culturale. Cfr. Corte penale internazionale, Trial Chamber VIII, *Prosecutor v. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi*, sentenza del 27 settembre 2016, ICC-01/12-01/15.

⁸⁴ ICC-01/12-01/15.

⁸⁵ Sulla dicotomia "civilian use" - "cultural value" invalsa nella prassi internazionale, v. più ampiamente FRULLI (2023), p. 13.

⁸⁶ MOFFETT *et al.* (2020).

⁸⁷ Il rovescio della medaglia è, peraltro, l'impossibilità di ritenere vincente il paradigma punitivo lì dove a perdere è un'intera comunità, in assenza di un effettivo recupero dei beni danneggiati.

⁸⁸ OLEVSKA-KAIRISA e KAIRISS (2023), pp. 1-20.

⁸⁹ Art. 11, par. 2, UNESCO Convention for the protection of the World Cultural and Natural Heritage.

zione sociale dell'offesa e riconoscimento di una vittima (e quindi, della stessa esigenza di riparazione), è utile rifarsi all'idea di riparazione come “accettazione e osservanza di precetti giusti”⁹⁰. Ne deriva, a contrario, che una scarsa percezione dei precetti⁹¹, unita ad una scarsa capacità di elaborare il disvalore dei comportamenti vietati⁹², può di fatto ostacolare il riconoscimento della stessa esigenza di riparazione. Ciò impedirebbe alla responsabilità penale di configurarsi “all'interno di una interlocuzione dialogica tra la persona e il precetto penale”⁹³.

L'enforcement e il sistema penale nel suo complesso possono incentivare il recupero del bene culturale attraverso meccanismi riservati all'autore del reato, al fine di consentirgli una collaborazione con le Autorità e conseguire così un trattamento sanzionatorio meno severo.

Un modello esemplare nella normativa italiana, all'indomani della riforma del 2022, è rappresentato dall'attenuante di cui all'art. 518-septiesdecies, comma II, c.p.⁹⁴. La previsione incide, attenuandolo, sul trattamento sanzionatorio, secondo la logica del c.d. ravvedimento operoso: il ravvedimento non scinde il legame con la colpevolezza dell'autore del reato, si approssima al concetto di riparazione ma rimane al servizio del diritto penale⁹⁵. Senza dimenticare che il colpevole può sempre scegliere di non collaborare. Tutti questi fattori contribuiscono ad oscurare la natura traumatica di questi crimini dal punto di vista dell'uomo della strada. Ciò alimenta la falsa credenza che l'unica vittima consapevole di sé stessa e della propria condizione sia l'operatore professionale delle scienze dei beni culturali (archeologi⁹⁶ ecc.), l'unico in grado di percepire l'essenza del danno conseguente alla decontestualizzazione dei beni.

Nello scenario in esame rientra, ovviamente, la violazione della disciplina interna in materia di esportazione, prevista in Italia come reato dall'art. 518-undecies c.p. Oltre all'*export*, la riforma del 2022 colpisce l'importazione illecita di beni culturali. In queste ipotesi, la richiesta di restituzione regolata dalla Convenzione UNIDROIT del 1995 si fonda sull'esistenza di un “pregiudizio significativo” ad una *scala di interessi* (art. 5, par. 1).

Nell'ordine, tali interessi riguardano la conservazione del bene nella sua plasticità, inteso come veicolo di informazioni. In fondo alla classifica, figura il legame con la comunità, da cui emerge un *significato etico di “ritorno”*, esprimibile in un'ottica riparativa. Sulla scorta dei criteri tassonomici di Maslow, la gerarchia dei bisogni appare, dunque, rovesciata: all'apice, un bisogno primario, “fisiologico”; alla base, un bisogno “sociale”⁹⁷.

È significativo come altre fonti declinino il concetto con la medesima estensione. In questo senso, la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo⁹⁸ utilizza l'espressione “*public benefit*” (art. 18, par. 4) per includere: 1) *gli adempimenti obbligatori di preservazione e di ricerca*; 2) *la necessità di ricostruire le collezioni disperse*; 3) *le esigenze in materia di accesso al pubblico, di esposizione e di educazione*.

In questo orizzonte, (lett. a-b), certamente focalizzato sul bisogno di conservazione materiale dei beni, è pur vero che la restituzione dei beni rappresenta non solo un *momento di giustizia* bensì anche uno strumento di consolidamento culturale, nell'interesse reciproco degli attori coinvolti. In questa direzione, la *riparazione* diviene un'opportunità per incentivare un *dialogo interculturale*⁹⁹ (non è affatto escluso che l'attore ricevente conferisca all'autore della restituzione un bene culturale in prestito, in un'ottica compensativa). Tale questione rivela la natura non risolutiva del momento repressivo in questi reati. Con particolare riguardo

⁹⁰ PULITANÒ (2023), p. 81.

⁹¹ Sul versante criminologico, reperti e oggetti d'arte divengono *asset* di una criminalità *non convenzionale* e organizzata (non a caso, è invalsa l'espressione “*archeomafia*”). Il reato diviene meno percepibile in quanto può vedere coinvolte persone fisiche e giuridiche che, se non fosse per la fitta rete di organizzazioni criminali che le vede coinvolte, rimarrebbero al di fuori della concezione del delinquente “classico”. Sui rapporti tra beni culturali e “coscienza collettiva”, cfr. TOSCANO (2000), *passim*.

⁹² Complice l'immobilismo legislativo che, fino alla l. 9 marzo 2022 n. 22, ha caratterizzato il sistema sanzionatorio della disciplina dei beni culturali. A ciò si è aggiunta la scarsa attitudine delle pregresse fattispecie – per lo più contravvenzionali – ad indirizzare normativamente le condotte. Per ampi rilievi, si rinvia a T. PADOVANI (1984); L. D'AGOSTINO (2018); A. PERRUCCIO (2022), pp. 1-22.

⁹³ BERTAGNA *et al.* (2015), p. 273. La percezione del danno derivante da scavi ed esportazioni illeciti dipende, così, dal livello di attenzione mediatica. Come osserva VENTUROLI (2015), p. 4, il livello di attenzione mediatica dei reati con vittime collettive tende, peraltro, a subire una “*sottoesposizione*”.

⁹⁴ Art. 518-septiesdecies c.p.: «*la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi (...) abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto*».

⁹⁵ Il meccanismo può dirsi ascrivibile al *genus “riparazione premiale”*, come suggerisce MURRO (2016). Si veda anche BERTOLINO (2019), pp. 198 e ss.

⁹⁶ Cfr. OLEVSKA-KAIRISA e KAIRISS (2023).

⁹⁷ MASLOW (1971).

⁹⁸ Adottata a Parigi il 2 novembre 2001 dalla Conferenza Generale degli Stati membri dell'UNESCO, e ratificata dall'Italia con L. 157/2009.

⁹⁹ Come ribadito, fra l'altro, nel corso del Convegno organizzato dall'Istituto Diplomatico Internazionale dal titolo “*Integrità, identità, fruizione. Restituire l'arte africana*”, Roma, 25 febbraio 2024.

all'esportazione illecita e, più in generale, ai crimini riferibili allo scenario b), l'insufficienza dell'approccio giudiziario è messa in luce da un'importante pronuncia del Tribunale di Roma del 13 dicembre 2004¹⁰⁰.

La pronuncia evidenzia due elementi: l'esigenza di recuperare il bene nella sua fisicità e ciò che esso rappresenta per la comunità scientifica (quasi a riconoscerne la qualità di vittima *diretta*) e la *dimensione del danno*, che nessuna aula di Tribunale potrà mai compiutamente risarcire.

4.2.2. *Profili funzionali: ripristino, risarcimento e riparazione "affittiva".*

Il riferimento alla *dimensione del danno* dischiude una ulteriore *chance* ermeneutica per una rimodulazione della risposta istituzionale.

Per quanto qui rileva, tale argomento milita a favore di un ravvicinamento di funzioni, nello specifico tra la funzione specialpreventiva della sanzione penale e quella "satisfattiva" tipica di altri strumenti. In questo senso, si rivelano emblematici gli *obblighi di ripristino* previsti dall'art. 518-*duodecies*, comma 3, c.p., cui risulta subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, in alternativa all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Per gli stessi fatti, l'Italia ha recentemente promulgato una legge¹⁰¹ che sanziona, in via amministrativa, l'autore del danneggiamento (anche per l'ipotesi di danneggiamento di cosa propria), chiamato ora a corrispondere decine di migliaia di euro. Si tratta di un intervento riconducibile alla logica del *doppio binario sanzionatorio*¹⁰², non certo aliena al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, come dimostrato dalla previsione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo I, in seno alla relativa appendice sanzionatoria. Fatta eccezione per l'ordine di *reintegrazione ex art. 160* del Codice dei Beni culturali, il quale sembra inquadrabile, dal punto di vista funzionale, in un'ottica di vera e propria *riparazione*, va rilevato come alle misure amministrative di tipo pecuniario, già comminabili *ex art. 160*, comma 4, non sembra corrispondere un modello riparativo, quanto, piuttosto, una massimizzazione della risposta punitiva. Prova ne è l'approccio cauto della giurisprudenza, fermamente orientato ad una lettura del diritto amministrativo "punitivo" quanto più possibile conforme a parametri di ragionevolezza e gradualità del *quantum* della sanzione¹⁰³.

Fermo quanto sopra, è interessante osservare come la legge 9 marzo 2022 n. 22, sotto l'egida del riformato art. 9 Cost., realizzi una sorta di raccordo fra la disciplina penale delle aree protette e il "nuovo" Titolo VIII-*bis* del Codice penale, attraverso la modifica dell'art. 30, comma 3, della legge-quadro n. 394 del 1991¹⁰⁴.

Quest'ultimo, nella sua formulazione previgente, già richiamava l'art. 733 c.p. – unico paradigma codicistico di tutela diretta del patrimonio culturale nel contesto *pre-riforma* – ma ora vi è di più: l'area protetta diviene *locus commissi delicti* degli attacchi ai "beni paesaggistici"¹⁰⁵, al cospetto delle nuove incriminazioni di cui agli artt. 518-*duodecies* e 518-*terdecies* c.p. È d'uopo osservare, ai fini che qui rilevano, come anche l'art. 30 cit. preveda ora in capo al responsabile l'obbligo *di risarcire il danno*¹⁰⁶.

¹⁰⁰ «Lo Stato italiano ha dunque subito negli anni uno dei più grandi furti mai registrati, essendo stato privato non solo di beni che di per sé fanno parte integrante dell'importante patrimonio culturale nazionale, ma anche dei dati tecnici del rinvenimento di ogni singolo reperto, danno questo che non potrà essere in alcun modo risarcito e che priverà l'intera collettività, per altro non solo italiana, della possibilità di acquisire nuovi ed importanti elementi scientifici, che contribuiscono allo studio delle radici della nostra civiltà». Per ampi rilievi, v. SCOVAZZI (2014), p. 160.

¹⁰¹ L. 22 gennaio 2024, n. 6 rubricata "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli artt. 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale".

¹⁰² Per un ampio ventaglio di riflessioni, in chiave critica, sulla l. 22 gennaio 2024, n. 6, cfr., *ex plurimis*, VISCONTI (2024b), pp. 86 e ss.

¹⁰³ Cons. St., Sez. VI, sent. n. 320/2020; per ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, v. VISCONTI (2024b), p. 112.

¹⁰⁴ Art. 30, comma 3, L. 394/1991: «in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro secondo o dell'art. 733-*bis* del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno».

¹⁰⁵ Pur essendo una definizione "da maneggiare con cura", al pari delle altre (bene culturale-patrimonio culturale). Così VISCONTI (2023a), pp. 109 e ss.

¹⁰⁶ Il responsabile è «comunque tenuto» al risarcimento quando l'area protetta diviene *locus commissi delicti*. Stando alla lettera della legge, non sembra dunque rilevare il carattere *irreversibile* del danno, quale indicatore utilizzato, di contro, nelle fonti sovranazionali, per distinguere obblighi di ripristino (quando il danno è reversibile) e obblighi di risarcimento (quando il danno è irreversibile). Cfr. da ultimo, l'art. 5, par. 3,

Obblighi di ripristino e risarcimento si prestano, a ben guardare, a funzioni dissuasive al pari della sanzione penale¹⁰⁷. Il soddisfacimento “pecuniario” diviene, evidentemente, strumento per soddisfare le istanze di sicurezza pubblica¹⁰⁸, fino ad assumere una “valenza punitiva”¹⁰⁹.

Per quanto tale articolazione della tutela del patrimonio culturale (con ciò includendo la relativa componente naturalistica, ossia i beni paesaggistici) risulti plasmata su una *ratio* compensativa, che tiene conto di un *bisogno* collettivo¹¹⁰, essa sconta tuttavia il difetto di dissimulare un paradigma sanzionatorio, assai distante da un approccio *victim-oriented*¹¹¹.

4.3.

Terzo scenario: riparazione al patrimonio culturale e maladministration.

Infine, vi sono ipotesi, non infrequenti, che un bene collettivo subisca deterioramento o degrado in conseguenza di una *maladministration*, per effetto di omissioni imputabili ad una cattiva gestione da parte degli apparati amministrativi deputati alla tutela. È questa la fascia di offese in cui l'esigenza di riparazione si fa più rarefatta. Si tratta di situazioni che riguardano per lo più beni culturali immobili, certo non estranee al diritto penale italiano, come dimostrato dall'esistenza del reato contravvenzionale di “opere illecite” *ex art.* 169 del Codice dei Beni culturali (art. 169, d.lgs 42/2004).

Lo scenario acquista rilevanza, in questa sede, a conferma di quanto già rilevato a proposito della non necessaria coincidenza tra formale instaurazione di un processo e riconoscibilità di una vittima (*idest*: di una vittima collettiva). Quando il bene risulta abbandonato ma ancora recuperabile, la comunità può sentirsi *vittima a prescindere dall'instaurazione di un processo*. In altre parole, l'immagine dei beni culturali immobili in condizione di degrado, così come tutte le ipotesi di atti trasformativi riferibili a beni culturali evocano la massima estensione del concetto di vittima *in senso criminologico*, più prossimo alla dimensione *esistenziale* di un gruppo di individui¹¹².

In questo caso, riparare significa *riabilitare la piena funzionalità del bene, per ricucirne il rapporto con la comunità*. Le operazioni di recupero di un immobile in queste condizioni sono, in linea di principio, sempre possibili, ma non è detto che l'esigenza di riparazione (in senso lato) sia avvertita dalla collettività. Sul punto, bisogna sottolineare due aspetti: il primo, è che lo stato di abbandono o di degrado non escludono l'assoggettabilità del bene ai vincoli di legge, alla relativa protezione, e ai divieti che ne conseguono; il secondo aspetto da considerare è particolarmente evidenziato nella vicenda delle *Ville Vesuviane*, di recente affrontata dai giudici amministrativi¹¹³. Nel 2022, il Consiglio di Stato rigettava l'appello del Comune di Napoli pronunciandosi a favore di un gestore di telefonia mobile che si era visto revocare dall'ente l'autorizzazione all'installazione di una stazione radio entro un'area adiacente al sito. La motivazione dei giudici si fondava sulla distinzione tra “stato di abbandono” e “atti trasformativi”, riferendo a questi ultimi tutti gli interventi (di epoca incerta, ovvero antecedenti all'imposizione del vincolo culturale) che, per estensione e strutturalità, innovano le caratteristiche dell'immobile fino a snaturarne le qualità intrinseche. Nel caso in esame, per quanto la Villa in sé fosse ritenuta dal Comune come *ope legis* di interesse culturale, la componente adiacente al sito (corrispondente ad una parte di giardino) risultava ormai irrisconoscibile, tanto da rendere

lett. a, della Direttiva 2024/1203 UE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

¹⁰⁷ Per ampi rilievi e annessi riferimenti bibliografici, si rinvia a DI LANDRO (2020), pp. 111 e ss.

¹⁰⁸ Cfr. GIOIA (1818), pp. 43-99.

¹⁰⁹ Sulla componente affittiva del soddisfacimento pecuniario, quale tratto *trait d'union* fra la pena e la sanzione civile, cfr. ROXIN (1987), p. 12; DI LANDRO (2020), p. 117. In questo senso, si può parlare di “*riparazione affittiva*”, come suggerito da MURRO (2016). Si veda anche BERTOLINO (2019), pp. 198 e ss.

¹¹⁰ Individuabile nella “*garanzia di fruibilità*” del bene, sia esso pubblico o privato. Su questi rilievi, cfr. VISCONTI (2024a), p. 109, secondo cui «*la previsione della condotta consistente nel rendere il bene in tutto o in parte non fruibile, quale alternativa al renderlo in tutto o in parte inservibile, dovrebbe essere compresa proprio alla luce della peculiare funzione dei beni culturali e paesaggistici, il cui specifico rilievo non è legato tanto all'utilità pratica che possono offrire al loro proprietario, quanto piuttosto, appunto, al loro significato per la vita culturale della comunità e dunque alla possibilità di accedere alla specifica nota di valore che li connota.*»

¹¹¹ Senza contare che l'art. 13 della Raccomandazione CM/Rec (2023) (2) in materia di diritti, servizi e supporto delle vittime di reato annovera “*altre forme di riparazione non monetarie*”. Inoltre, l'insolubilità del responsabile può rendere necessario l'intervento “*della comunità, del pubblico tesoro*”, con ciò penalizzando la stessa società civile. Cfr. GIOIA (1859), p. 130.

¹¹² Sul punto, v. VENTUROLI (2015), p. 5 (con relativa bibliografia).

¹¹³ Cons. St., Sez. 6, 9 maggio 2022, sent. n. 3605.

altrettanto irrintracciabile la *culturalità* dell'area. Di talché, la revoca dell'autorizzazione sarebbe stata ingiustificata. L'esempio delle Ville Vesuviane permette di individuare la soglia oltre la quale il ripristino, per quanto auspicabile, può diventare impossibile.

Ovviamente, non è da escludere che l'impegno degli amministratori e l'arrivo di finanziamenti riescano a superare anche questa barriera¹¹⁴.

5. Conclusioni.

La polisemia del concetto di riparazione in relazione ai reati contro il patrimonio culturale deriva, per osmosi, dal substrato ontologico dello scenario considerato, che si rivela, tuttavia, dai confini mobili e dal contenuto eterogeneo:

rispetto ai beni culturali mobili illecitamente rimossi, riparazione e restituzione tendono a sovrapporsi, sino a lambire il significato civilistico di rivendica;

rispetto agli immobili, la riparazione si approssima, in senso lato, al concetto di "rimessione in pristino";

nella prospettiva delle prerogative statali, si restringono l'interesse tutelato e lo stesso significato di riparazione, al quale si ascrive una logica premiale ma pur sempre ancorata alle istanze punitive (paradigmatica la già citata circostanza attenuante dell'art. 518-*septiesdecies*, comma II, c.p., così come gli obblighi risarcitori e ripristinatori)¹¹⁵;

valorizzando, infine, la dimensione collettiva, si apre una finestra sui valori e sulla condizione delle tradizioni di una *comunità*, sulla necessità che questi proseguano nel tempo. Si pongono le basi per un approccio diverso, orientato al futuro (*recte*: alle *future generazioni*¹¹⁶) nonché focalizzato sulla componente *relazionale* del patrimonio culturale.

A ogni buon conto, al netto di queste riflessioni, emerge la necessità di una lettura dello statuto penale del patrimonio culturale orientata all'*effettivo* recupero del bene. La dimensione del conflitto, al di là della sanzione penale, trascende la logica retributiva per involgere bisogni di riparazione di varia natura, declinabili a seconda del contesto di riferimento.

Si è visto come tali bisogni siano tutti uniformati sulle esigenze di un fascio di relazioni *indivisibili e aggregative*¹¹⁷; l'esperienza del reato si conferma, anche in questo caso, quale struttura di relazioni interpersonali, in ispecie quale compromissione di un "*legame identitario*" fra bene e comunità. Per questa via, il gruppo di fruitori cui è imputabile l'interesse alla fruizione riveste lo *status* di vittima *riconoscibile*.

In tale orizzonte, riferire alla comunità un bisogno di tutela vuol dire riconoscere una vittima (*idest*: un gruppo-vittima) anche al di fuori di una declaratoria di responsabilità penale¹¹⁸, con ciò inverando un paradigma di tutela *ibrido*, in quanto aperto a modelli non esclusivamente incentrati sulla *pena* ma *lato sensu* recuperatori¹¹⁹, similmente a quanto si registra in altri settori del diritto penale, assai prossimi a quello in oggetto (si pensi alla tutela dell'ambiente).

Ciò consente di trarre la conclusione che in tutti i reati contro il patrimonio culturale è immanente un *danno* per una pluralità indeterminata di fruitori (danno che rimane solo contingentemente espresso a livello normativo, come si è avuto modo di vedere¹²⁰); al contempo, però, la particolare dimensione delle vittime di tali reati non sembra incompatibile con la ricerca di misure necessarie a garantire una *riparazione* (e, quindi, non riducibili alla sola *pu-*

¹¹⁴ Tra gli esempi virtuosi si può citare un interessante caso di recupero di un castello medievale risalente al XI sec. Situato in provincia di Reggio Calabria, nell'attuale Comune di Monasterace, il castello è rimasto a lungo irrintracciabile a seguito di interventi trasformativi che ne avevano frammentato la struttura, dividendola in diverse unità abitative. *In assenza di reati contestati*, data la distanza temporale degli interventi, considerata anche la necessaria risistemazione dei residenti, l'esigenza di recupero è rimasta secondaria fino ai tempi recenti. L'arrivo di finanziamenti europei, appositamente stanziati per la valorizzazione del patrimonio culturale europeo, ha permesso di riportare l'immobile al suo aspetto originario, *restituendo alla comunità* un bene culturale altrimenti perduto. La vicenda è giunta all'attenzione dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. L'area archeologica di Monasterace è giunta, altresì, all'attenzione della Scuola Normale Superiore in Pisa, v. PARRA (2001).

¹¹⁵ Come ricorda BERTOLINO (2019) nella c.d. riparazione "premiabile" «il legislatore apertamente attribuisce alla riparazione anche attraverso il risarcimento del danno una funzione penal-pubblicistica (...) così da soddisfare anche le istanze sottese alla pena». In questo senso, v. anche MURRO (2016).

¹¹⁶ CASINI (2016), *passim*.; BIFULCO e D'ALOIA (2008), *passim*. Con precipuo riguardo ai reati contro il patrimonio culturale, in prospettiva *de iure condendo* e con riguardo alla tematica dei beni comuni, si veda anche PERINI (2018), pp. 28 e ss.

¹¹⁷ DE VITA (1999), *passim*.

¹¹⁸ v. *supra*, par. 4.3.

¹¹⁹ v. *supra*, par. 4.2.2.

¹²⁰ V. *supra*, par. 4.2.2.

nibilità sul versante penalistico).

Le annesse istanze compensative assumono, però, una diversa conformazione. La comunità ha “interesse” alla fruizione dei valori culturali *disgiuntamente* dall’*interesse* del rispettivo titolare (sia esso lo Stato o un soggetto privato¹²¹). Prova ne è la circostanza che sul bene reclamato ricadono pur sempre *diritti culturali* insuscettibili di essere qualificati *tout court* come “interessi antagonisti o contrapposti”, posto che tali diritti sono potenzialmente riferibili all’umanità intera e, quindi, anche alla comunità ospitante lo stesso bene rivendicato. E ciò alla luce di quella giustapposizione¹²² fra istanze del soggetto danneggiato (titolare del bene) e istanze delle *persone* offese (sostanzialmente non monetizzabili): ai bisogni del primo, provvederà la sanzione (civile); ai bisogni delle altre, una riparazione diversa, orientata dialogicamente, si da trascendere le dinamiche “oppositive” del modello ingiunzionale (e sul punto, la *querelle* sull’Atleta di Fano *insegna*). Se ciò è vero, se l’emersione di tale approccio riparativo non può che assurgere a banco di prova per la tutela *effettiva* dell’interesse delle *future generazioni*, ne deriva che l’espressione *Cultural Heritage crimes* si presta a chiavi di lettura potenzialmente in grado di trascendere la nozione stessa di *crimine*, individuando così una violazione più ampia, imputabile non solo a responsabilità penali ma anche (e soprattutto) a responsabilità politiche¹²³.

Bibliografia

ALIBRANDI, Tommaso e FERRI, Paolo Giorgio (2001): *I beni culturali e ambientali*, (Milano, Giuffrè) 2001, pp. 25 e ss.

BA, Oumar (2019): “Who are the Victims of Crimes Against Cultural Heritage?”, *Human Rights Quarterly*, 41, pp. 578-595.

BERTAGNA, Guido, CERETTI, Adolfo, MAZZUCATO, Claudia (2015): *Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, (Milano, Il Saggiatore), p. 273

BERTOLINO, Marta (2019): “Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 5, pp. 198 e ss. in www.penalecontemporaneo.it.

BRANDI, Cesare (2000): *Teoria del restauro*, (Torino, Einaudi), p. 6.

BOWERS, Kate e JOHNSON, Shane (2003): “Measuring the Geographical Displacement and Diffusion of Benefit Effects of Crime Prevention Activity”, in *Journal of Quantitative Criminology*, 3, pp. 275-301.

BIFULCO, Raffaele e D’ALOIA, Antonio (2008): *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, (Napoli, Jovene).

CASINI, Lorenzo (2016): *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, (Bologna, Il Mulino).

CENINI, Marta (2024): *La funzione sociale del patrimonio culturale: tra proprietà e persona*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), *passim*.

¹²¹ VISCONTI (2024a), p. 109.

¹²² MANTOVANI (1992), p. 903.

¹²³ Avvicinando così i reati in oggetto alla categoria dei *crimini di sistema* elaborata da FERRAJOLI (2024), p. 334, ossia agli illeciti «consistenti in violazioni gravissime dei diritti umani e del diritto internazionale». Ciò nonostante, il richiamo a tale categoria vale a evidenziare la sola necessità di un approccio diverso alla tutela dei beni culturali, ancorché in un’ottica complementare al paradigma punitivo tradizionale. Diversamente, secondo l’Autore citato, i *crimini di sistema* sarebbero tali in quanto «non trattabili penalmente perché carenti di tutti i requisiti garantisti del reato». Del tutto opinabile appare dunque una totale sovrapposizione fra i *Cultural Heritage crimes* e i *crimini di sistema*, non ravvisandosi un tale *deficit* di garanzie da rendere la materia “non trattabile” dal diritto penale.

CERETTI, Adolfo, MANNOZZI, Grazia, MAZZUCATO, Claudia (2024): *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in GATTA, Gian, Luigi, GIALUZ, Mitja (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, IV, (Torino, Giappichelli).

CIPOLLA, Pierluigi (2007): “La ricettazione dei beni culturali”, *Giurisprudenza di merito*, 10, p. 16.

CHECHI, Alessandro (2023): “The Return of the Cultural Objects displaced during the colonial era: An overview of solutions, challenges and misgivings from the perspective of international law”, in *Art and Human Rights*, 16, pp. 328-346.

CHECHI, Alessandro (2008): “The Return of Cultural Objects Removed in Times of Colonial Domination an International Law: The Case of the Venus of Cyrene”, in *Italian Yearbook of International Law*, p. 159.

COCCO, Giovanni (2001): *L'uso della punibilità nella modernizzazione del diritto penale*, Cagliari, p. 18

D'AGOSTINO, Luca (2018): “Dalla ‘vittoria di Nicosia’ alla ‘navetta’ legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali”, *Diritto penale contemporaneo*, 1, pp. 78-92, in *archivioldpc.dirittopenaleuomo.org*.

DEMURO, Gian Paolo (2002): *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, (Milano, Giuffrè), p. 154-155.

DEMURO, Gian Paolo (2022): “I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis”, *Diritto penale contemporaneo – Riv. trim.*, 1/2022, pp. 1-26

DE VITA, Alberto (1999): *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, (Napoli, Jovene), p. 136 e ss

DI LANDRO, Andrea (2020): *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, (Torino, Giappichelli), p. 111 e ss.

DONINI, Massimo (2022): *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, *Cassazione penale*, pp. 2027 e ss.

DUBBINI, Rachele, CURCIO, Mariateresa, CLEMENTI, Jessica (2023): *Un Atleta Venuto dal Mare. Criticità e Prospettive di un Ritorno*, (Roma, L'Erma di Bretschneider).

EUSEBI, Luciano (2013): “La risposta al reato e il ruolo della vittima”, *Diritto penale e processo*, 5, pp. 527-531.

ESER, Albin (1997): “Bene giuridico e Vittima del Reato. Prevalenza dell'uno sull'altra? Riflessioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 39, pp. 1061-1084.

FELICIANI, Giorgio (1995): *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, (Bologna, Il Mulino).

FERRAJOLI, Luigi (2024): *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, (Bari, Laterza), p. 129.

FERRAZZI, Sabrina (2023): *Riflessioni sul genus “bene culturale” in prospettiva comparata e internazionale*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane).

FERRI, Paolo Giorgio (2002): “Il traffico illecito di reperti archeologici in ambito interno ed internazionale. Possibilità di contrasto”, *Bollettino di numismatica suppl. al n. 38*, p. 125.

FERRI, Paolo Giorgio (2005): “Uscita o esportazione illecite”, in MANNA, Adelmo (a cura di) *Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Gli illeciti penali*, p. 252.

- FORTE, Pierpaolo (2010): “Codice etico di ICOM e disciplina dei musei in Italia”, *Aedon*, 2, 2010
- FORTI, Gabrio (2000): *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, (Milano, Raffaello Cortina Editore), *passim*.
- FRULLI, Micaela (2023): “La tutela dei beni culturali e gli obblighi di criminalizzazione nel contesto internazionale”, *La tutela penale dei beni culturali*, Quaderno 35 della Scuola Superiore della Magistratura, p. 13.
- GAITO, Alfredo e ANTINUCCI, Mario (2011): “Prescrizione, terzo estraneo e confisca in executivis di beni archeologici (a margine della vicenda dell'atleta vittorioso di Lisippo)”, in BARGI, Alfredo e CISTERNA, Alberto (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, II, (Torino, Utet), pp.1185 ss.
- GERSTENBLITH, Patty (2016): “The destruction of Cultural Heritage: A Crime Against Property or a Crime Against People?”, *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, p. 389.
- GERSTENBLITH, Patty (2023): *Cultural Objects and Reparative Justice. A legal and Historical Analysis*, (Oxford, OUP), *passim*.
- GIANNINI, Massimo Severo (1976): “I beni culturali”, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, pp. 8 e ss
- GIOJA, Melchiorre (1859): *Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti ai tribunali civili: dissertazione*, Torino, p. 6.
- GIOJA, Melchiorre (1818): *Del merito e delle ricompense. Trattato storico-filosofico*, Milano, p. 43-99.
- GUERMANDI, Maria Pia (2021): *Decolonizzare il patrimonio. L'Europa, L'Italia e un passato che non passa*, (Roma, Castelvechi Editore).
- LONGOBUCCO, Francesco (2016): “Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà ‘obbliga’”, *Politica del diritto*, 4, pp. 547-562
- LUPARIA, Luca (2017): “Tutela dei beni culturali e processo penale”, in BATTELLI, Ettore, CORTESE, Barbara, GEMMA, Andrea, MASSARO, Antonella (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, (Roma-Tre Press), p. 193.
- MANACORDA, Stefano (2015): “La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma”, in Aa.Vv., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale. Un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, (Milano, Giuffrè), p. 11
- MAGLIARO, Letizio (2019): “La vittima del reato nel processo penale”, *Questione Giustizia*, 2, p. 106.
- MAGRI, Geo (2013): “Beni culturali e acquisto a non domino”, *Rivista di diritto civile*, 3, pp. 741 e ss.
- MANACORDA, Stefano e VISCONTI Arianna (2014): *Protecting cultural heritage as a common good of humanity: a Challenge for Criminal Justice*, ISPAC, in ispac.cnpds.org.
- MANNOZZI, Grazia (2017): “Giustizia riparativa” (voce), in *Annali Enciclopedia del Diritto*, (Milano, Giuffrè), pp. 465-486.
- MANNOZZI, Grazia e LODIGIANI, Giovanni Angelo (2017): *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, (Torino, Giappichelli), p. 16.
- MANNOZZI, Grazia (2003): *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, (Milano, Giuffrè), p. 62 e ss.
- MANTOVANI, Ferrando (1992): *Diritto penale. Parte Generale*, (Padova, Cedam), p. 903.

MANTOVANI, Ferrando (1976): “Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 77

MASSARO, Antonella (2023): “Nozioni di patrimonio culturale e conseguenze applicative nella legge di riforma”, *La tutela penale dei beni culturali*, Quaderno 35 della Scuola Superiore della Magistratura, p. 69.

MATTEI, Ugo, REVIGLIO, Edoardo, RODOTÀ, Stefano (2007): *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, (Bologna, Il Mulino), *passim*

MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (1985): *Diritto penale in trasformazione*, (Milano, Giuffrè), p. 338 e ss.

MASLOW, Abraham (1971): *Verso una psicologia dell'essere*, (Roma, Astrolabio).

MAZZACUVA, Francesco (2017): *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, (Torino, Giappichelli), pp. 186-194 e ss.

MELILLO, Giovanni (2013): “La cooperazione giudiziaria internazionale nei reati contro il patrimonio culturale”, in MANACORDA, Stefano e VISCONTI, Arianna (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Milano, (Vita e Pensiero), p. 55.

MELIS, Guido (2016): “Dal Risorgimento a Bottai e a Spadolini. La lunga strada dei beni culturali nella storia dell'Italia unita”, *Aedon*, 3.

MERUSI, Fabio (1975): “Art. 9”, in BRANCA, Giuseppe, *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, p. 434

MOFFETT, Luke, VIEJO ROSE, Dacia, HICKEY, Robin (2020): “Shifting the Paradigm on Cultural Property and Heritage in International Law and Armed Conflict: Time to Talk about Reparations?”, *Queen's University Belfast Law Research Paper*, 11.

MURRO, Ottavia (2016): *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, (Padova, Cedam).

MUZZICA, Raffaele (2015): “Confisca dei beni culturali e prescrizione: contro o oltre Varvara?”, *Diritto penale contemporaneo*, 23 novembre, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.

OLEVSKA-KAIRISA, Irina e KAIRISS, Andris (2023): “Victims of Heritage Crimes: Aspects of Legal and Socio-Economic Justice”, *Open Archaeology*, 9, pp. 1-20

OMODEI, Riccardo Ercole (2023): “Esigenze di tutela del patrimonio culturale e tecniche di intervento in Italia”, in *La tutela penale dei beni culturali*, *La tutela penale dei beni culturali*, Quaderno 35 della Scuola Superiore della Magistratura, p. 60.

OMODEI, Riccardo Ercole (2022): “Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte”, *Lexambiente*, 2, pp. 1-26, in lexambiente.it

PADOVANI, Tullio (1984): “La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni”, in *Dei delitti e delle pene*, *passim*.

PALIERO, Carlo Enrico (1992): “Consenso sociale e diritto penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 849.

PALIERO, Carlo Enrico (2011): *Il principio di effettività nel diritto penale*, (Napoli, Editoriale Scientifica).

PAPA, Michele (2018): “Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di codice”, *Diritto penale contemporaneo*, 15 maggio, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.

PARRA, Maria Cecilia (2001): *Kaulonia, Caulonia, Stilida (e oltre). Contributi storici, archeologici e topografici*, I, *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, IV, 12.

- PERINI, Chiara (2018): “Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale”, *La Legislazione penale*, 19 febbraio, pp. 1-38, in www.la legislazione penale.eu.
- PERRUCCIO, Andrea (2023): “L'utilizzazione economica dell'immagine dei beni culturali”, *AmbienteDiritto.it*, 1, pp. 449 e ss.
- PERRUCCIO, Andrea (2022): “Nicosia chiama, Italia risponde: i nuovi reati contro il patrimonio culturale, tra vincoli convenzionali, riserva di codice e vincoli di realtà”, *lexambiente*, 3, pp. 1-22, in lexambiente.it.
- PIERGALLINI, Carlo (2012): “Civile' e 'penale' a perenne confronto: l'appuntamento di inizio millennio”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 55, pp. 1299-1333.
- POYSER, Bethan, POYSER, Sam, DOAK Jonathan (2022): “A Typology of Heritage Crime Victims”, *Critical Criminology*, 30, pp. 1057-1073.
- PROTT, Lyndel (2009): “The Ethics and Law of Return”, *Museum International*, 1-2, p. 101
- PUGLIATTI, Salvatore (1964): *La proprietà nel nuovo diritto*, (Milano, Giuffrè), *passim*.
- PULITANÒ, Domenico (1967): “Illiceità espressa e illiceità speciale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, *passim*.
- PULITANÒ, Domenico (1985): “Politica criminale”, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, p. 89;
- PULITANÒ, Domenico (2023): “Riparazione e lotta per il diritto”, *Sistema penale*, 2, pp. 65 e ss, in www.sistemapenale.it.
- RAMACCI, Luca (2022): “Primo rapido sguardo d'insieme sulla Legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale”, *Lexambiente*, 1, pp. 105-150, in lexambiente.it
- RODOTÀ, Stefano (1994): “Lo statuto giuridico del bene culturale”, in *Annali dell'associazione Bianchi Bandinelli*, Roma, pp.15 e ss
- ROCCO, Arturo (1913): *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Milano, p. 18.
- ROXIN, Claus (1987): “Risarcimento del danno e fini della pena”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 12;
- SALAMONE, Francesco Emanuele (2017): *Argomenti di diritto penale dei beni culturali*, (Torino, Giappichelli) pp. 30 e ss.
- SALCUNI, Giandomenico (2005): “La tutela penale dei provvedimenti amministrativi nel nuovo testo unico sui beni culturali”, in MANNA, Adelmo (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano, pp. 123 e ss.
- SANTORO-PASSARELLI, Giuseppe (1969): *I beni della cultura secondo la Costituzione*, *Studi per il ventesimo anniversario della Assemblea Costituente*, p. 434.
- SCIULLO, Girolamo (2003): “I beni”, in BARBATI, Carla, CAMMELLI, Marco, SCIULLO, Girolamo (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, (Bologna, Il Mulino) pp. 23 e ss.
- SCOVAZZI, Tullio (2014): *La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana*, (Milano, Giuffrè), pp. 159 e ss.
- SEVERINI, Giuseppe (2012): “Art. 1 Principi e Art. 2 Patrimonio culturale”, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, p. 10.
- SGUBBI, Filippo (2019): *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, (Bologna, Il Mulino), p. 33.
- SIMPSON, Moira (2009): “Museum and restorative justice: heritage, repatriation and cultural education”, *Museum International*, 1-2, pp. 121 e ss

SPAGNA MUSSO, Enrico (1961): *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, (Napoli, Morano), pp. 55 e ss;

STARRENBURG, Sophie (2017): “Who is the Victim of Cultural Heritage Destruction? The Reparations Order in the Case of the Prosecutor v Ahmad Al Faqi Al Mahdi”, EJIL: Talk!, 25 Agosto.

STELLA, Federico (2003): *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, (Milano, Giuffré), pp. 47 e ss.

TAMIOZZO, Raffaele (2023): *Per la tutela del patrimonio culturale. Indagine storica e analisi critica della vigente normativa*, (Roma, Gangemi Editore).

TEMPESTA, Giuseppe (2014): “La tutela dei beni culturali: aspetti di diritto italiano, di diritto canonico e dei trattati internazionali”, in SCOVAZZI, Tullio (a cura di), *La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana*, (Milano, Giuffré), pp. 249 e ss.

TOSCANO, Mario Aldo (2000): *Dall’incuria all’illegalità. I beni culturali alla prova della coscienza collettiva*, (Milano, Jaca Book), *passim*.

TRONCONE, Pasquale (2016): “La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell’art. 733 c.p.”, *Diritto penale contemporaneo*, 1 aprile, in archivioldpc.dirittopenaleuomo.org

VENTUROLI, Marco (2021): “La “centralizzazione” della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche”, *Archivio penale*, 2, 6 maggio, in www.archiviopenale.it

VENTUROLI, Marco (2015): *La vittima nel sistema penale dall’oblio o protagonismo?*, (Napoli, Jovene), *passim*.

VISCONTI, Arianna (2019): “Diritto penale dei beni culturali”, *Diritto on line*.

VISCONTI, Arianna (2024a): “La Corte EDU si pronuncia sulla confisca obbligatoria di beni culturali illecitamente esportati nella vicenda dell’Atleta vittorioso”, *Sistema penale*, 12 giugno, in www.sistemapenale.it

VISCONTI, Arianna (2024b): “La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 1, pp. 86-138.

VISCONTI, Arianna (2023a): “Restitution and return of cultural property between negotiation and restorative justice: time to bridge the river”, *The International Journal of Restorative Justice*, 6 (1), pp. 71-94.

VISCONTI, Arianna (2023b): *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, (Torino, Giappichelli), pp. 109 e ss.

VRDOLJAK, Ana Filipa, JAKUBOWSKI, Andrzej, CHECHI, Alessandro (2024): *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property. A Commentary*, OUP Oxford, 2024, *passim*.

YATES, Donna (2014): “Displacement, deforestation and drugs: Antiquities Trafficking and Narcotics Support Economies of Guatemala”, in KILA, Joris e BALCELLS, Marc (a cura di), *Cultural Property Crimes: an overview and analysis on contemporary perspectives and trends*, (Leiden, Brill), pp. 21-36.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>